

Credito d'imposta per la formazione 4.0

Legge di bilancio 2018 (art. 1. c. 46 - 56) e successivi interventi legislativi

Speaker

Carmen Giugno - Area Politiche fiscali

20.06.2019

Riferimenti normativi e interpretativi

Introduzione dell'agevolazione per il 2018 con la finalità di premiare le imprese che investono per **Legge di bilancio 2018** (art. 1. c. 46 - 56) accrescere le competenze 4.0 dei dipendenti Disposizioni attuative **Decreto 4.5.2018** (G.U. 143 del 22.6.2018) Primi chiarimenti interpretativi **Circolare Mise 412088** del 3.12.2018 Proroga dell'agevolazione al 2019 **Legge di bilancio 2019** (art. 1, c. 78-79) + Rimodulazione a vantaggio delle piccole imprese e a svantaggio delle grandi imprese

Riferimenti normativi e interpretativi

Risposta AdE interpello n. 79 del 20.3.2019



Chiarimenti sui termini per il deposito del contratto aziendale

Circolare AdE n. 8 del 10.4.2019



Chiarimenti sulle novità introdotte dalla Legge di bilancio 2019



Soggetti beneficiari

Possono beneficiare dell'agevolazione **tutte le imprese** residenti in Italia indipendentemente:

- dalla forma giuridica
- dalla dimensione aziendale
- dal settore economico
- dal regime contabile
- dalle modalità di determinazione del reddito

Tra i soggetti beneficiari rientrano anche gli **enti non commerciali** a condizione che svolgano attività commerciali rilevanti ai fini del reddito d'impresa.

NB: non è richiesto che l'impresa sia beneficiaria di super/iper ammortamento



Attività di formazione agevolabili (1/2)

(per il dettaglio vd. All. A L. bilancio 2018)


Sono agevolabili le attività di formazione (anche in «e-learning»): a) big data e analisi dei dati b) cloud e fog computing 1) svolte per acquisire o consolidare le conoscenze delle tecnologie c) cyber security d) simulazione e sistemi cyber-fisici e) prototipazione rapida previste dal Piano nazionale Impresa 4.0 f) sistemi di visualizzazione, realtà virtuale e realtà aumentata g) robotica avanzata e collaborativa h) interfaccia uomo macchina applicate in ambiti specifici i) manifattura additiva (o stampa tridimensionale) I) internet delle cose e delle macchine m) integrazione digitale dei processi aziendali a) Vendita e marketing b) Informatica c) Tecniche e tecnologie di produzione

NB: sono espressamente escluse le attività di formazione svolte in ottemperanza alla normativa su salute e sicurezza, protezione dell'ambiente e ad ogni altra normativa obbligatoria in materia di formazione



Attività di formazione agevolabili (2/2)

2) pattuite attraverso contratti collettivi, aziendali o territoriali, depositati con procedura telematica (http://www.lavoro.gov.it) presso l'Ispettorato territoriale del lavoro



NB: è previsto l'obbligo di rilasciare a ciascun dipendente, mediante apposita dichiarazione resa dal legale rappresentante (D.P.R. 445/2000), **l'attestazione** dell'effettiva partecipazione alle attività formative con l'indicazione dell'ambito aziendale di applicazione delle competenze acquisite o consolidate



Soggetti erogatori della formazione

Le attività di formazione possono essere erogate da soggetti esterni o interni all'impresa

- ☐ Formatori esterni: soggetti rientranti in una delle seguenti categorie
 - 1. soggetti accreditati presso la Regione o Provincia autonoma in cui l'impresa ha sede legale o operativa
 - 2. Università (pubbliche o private) o strutture collegate
 - 3. soggetti accreditati presso i fondi interprofessionali (Reg. CE 68/2001)
 - 4. soggetti in possesso della certificazione di qualità Uni En ISO 9001:2000 settore EA 37
- Formatori interni: personale dipendente ordinariamente occupato in uno degli ambiti aziendali individuati nell'allegato A della Legge di bilancio 2018 (a) Vendita e marketing, b) Informatica, c) Tecniche e tecnologie di produzione)







È agevolabile il **costo aziendale** del **personale dipendente** impegnato nelle attività di formazione 4.0 sia come **«discente»** che come **«docente»** o **«tutor»**, limitatamente alle ore o alle giornate di formazione.

Personale dipendente



Personale dipendente titolare di rapporto di <u>lavoro subordinato</u>, anche a tempo determinato, inclusi gli apprendisti

Costo aziendale



Retribuzione al lordo di ritenute e contributi previdenziali e assistenziali, inclusi i <u>ratei di Tfr, mensilità aggiuntive, ferie e permessi</u> ecc. maturati durante le ore di formazione ed eventuali <u>indennità di trasferta</u> per i corsi fuori sede. Le indennità di trasferta rilevano per la parte non eccedente i limiti previsti dall'art. 51, c. 5, del Tuir.

NB: per il costo del lavoro relativo al personale dipendente «docente» o «tutor» è previsto un tetto pari al 30% della retribuzione annua del dipendente



Ambito temporale

La Legge di bilancio 2019 ha esteso l'agevolazione alle spese di formazione 4.0 sostenute nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2018

Pertanto, con riferimento ai soggetti «solari», sono agevolabili le spese sostenute negli anni:

- **2018**
- **2019**

Per individuare il periodo di imputazione dei costi si applica il principio generale della **competenza** (Tuir, art. 109).



Misura dell'agevolazione per i costi 2018

Credito d'imposta 2018 =



X

Costo del personale dipendente (discente o docente) impegnato nelle attività di formazione 4.0 limitatamente alle ore o alle giornate di formazione del 2018

Il credito d'imposta 2018 spetta nel limite massimo annuo di 300.000* euro per ciascun beneficiario.

NB: Per le imprese non soggette a revisione legale dei conti, le spese di certificazione sono riconosciute in aumento del credito d'imposta fino a 5.000 euro (vd. slide «Certificazione dei costi»)

^{*} Il tetto si riferisce a un ordinario periodo di12 mesi e quindi va ragguagliato nel caso di periodi di durata inferiore o superiore a 12 mesi.



Misura dell'agevolazione per i costi 2019

La Legge di bilancio 2019 ha rimodulato il credito d'imposta (aliquota agevolativa e limite annuo) a svantaggio delle grandi imprese e a vantaggio delle piccole

Credito d'imposta 2019 = Costo del personale dipendente (discente o docente) impegnato nelle attività di formazione 4.0 limitatamente alle ore o alle giornate di formazione del 2019

Per le piccole imprese (limite annuo € 300.000)

Per le medie imprese (limite annuo € 300.000)

Per le grandi imprese (limite annuo € 200.000)



Utilizzo del credito d'imposta

Il credito d'imposta:

- è utilizzabile esclusivamente in **compensazione** (D.Lgs. 241/97, art. 17) con mod. F24 (cod. tributo **6897**), presentato attraverso i canali telematici dell'AdE, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in cui sono sostenuti i costi subordinatamente all'avvenuta certificazione dei costi (vd. slide successiva)
- deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui le spese sono sostenute e nelle dichiarazioni successive fino alla conclusione del suo utilizzo
- non è soggetto né al limite dei 250.000 euro previsto per i crediti d'imposta da indicare nel quadro RU (L. 244/2007, art. 1, c. 53) né a quello generale annuo dei 700.000 euro (L. 388/2000, art. 34)
- non concorre a formare la base imponibile **Ires/Irpef** e **Irap** né rileva ai fini del pro rata di deducibilità degli interessi passivi (Tuir, art. 61) e di quello generale (Tuir, art. 109, c. 5)



Certificazione dei costi

Le spese ammissibili devono risultare da un'apposita certificazione da allegare al bilancio.

☐ Imprese soggette a revisione legale dei conti

Le spese devono essere certificate dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

☐ Imprese non soggette a revisione legale dei conti*

Le spese devono essere certificate da un revisore o da una società di revisione iscritti nella sezione A del registro di cui all'art. 8 del D.Lgs. 39/2010. Per queste imprese le spese di certificazione sono riconosciute in aumento del credito d'imposta fino a **5.000 euro**.

NB: Il revisore legale dei conti o il professionista responsabile della revisione legale dei conti nell'assunzione dell'incarico deve osservare i principi di indipendenza (art. 10, D.Lgs. 39/2010)

^{*} snc, sas e srl che non si trovino, con riferimento al periodo agevolabile, nelle condizioni di cui all'art. 2477, c. 3, C.C.



Altri adempimenti documentali

Le imprese beneficiarie del credito d'imposta, oltre alla certificazione, devono conservare:

- una **relazione** che illustri le modalità organizzative e i contenuti della formazione svolta (la relazione deve essere predisposta dal dipendente che partecipa alle attività in veste di docente o tutor o dal responsabile aziendale delle attività di formazione o dal soggetto formatore esterno)
- l'ulteriore documentazione contabile e amministrativa idonea a dimostrare la corretta applicazione del beneficio
- i **registri nominativi** di svolgimento delle attività formative sottoscritti dal personale discente e docente o dal soggetto formatore esterno

NB: nell'ambito dei **gruppi** societari sono previste modalità semplificate per la predisposizione della documentazione (un'unica relazione e un unico registro)



Cumulabilità con altri aiuti di Stato

Il credito d'imposta per la formazione 4.0 è un **aiuto di Stato** e in particolare:

- è concessa nel rispetto della normativa europea sugli **aiuti di Stato** (Reg. UE 651/2014) che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno
- soddisfa le condizioni previste dall'art. 31 del Reg. UE 651/2014 che disciplina gli aiuti alla formazione
- è cumulabile con altri aiuti di Stato aventi ad oggetto le stesse spese ammissibili, nel rispetto delle intensità massime di aiuto previste dal Reg. n. 651/2014 (art. 31, punti 4 e 5)

Intensità massime di aiuto (Reg. 651/2014, art. 31, punti 4 e 5)

Destinatari della formazione	Grandi imprese	Medie imprese	Piccole imprese
Lavoratori non svantaggiati	50%	60%	70%
Lavoratori svantaggiati	60%	70%	70%



Cumulabilità con altri aiuti di Stato

Quindi il credito d'imposta per la formazione 4.0 è **cumulabile** (circ. Mise 412088/2018):

- con altri aiuti di Stato che coprono costi diversi dal costo del personale senza limiti (per es. cumulo senza limiti con contributi previsti da Fondi interprofessionali che non agevolano il costo del personale)
- con altri aiuto di Stato che coprono il <u>costo del personale</u> **a condizione** che il cumulo non determini il superamento dell'intensità massima di aiuto prevista dalla disciplina comunitaria (pari al **50%** dei costi ammissibili nella generalità dei casi).



Grazie per l'attenzione

Carmen Giugno - tel. 02.58370.396 carmen.giugno@assolombarda.it